

453/13

2124  
2013

Sentenza N. \_\_\_\_\_

Registro generale Appello Lavoro n. 170/13 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa	Chiarina Sala	Presidente
Dott.ssa	Monica Vitali	Consigliere
Dott.ssa	Benedetta Pattumelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 56/2013, estensore giudice DOTT.SSA CARLA BIANCHINI, discussa all'udienza collegiale del 10-4-13 e promossa da:

**LASIRI OMAR**, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Colucci, el. dom. presso lo Studio dello stesso in MILANO VIA PAOLO SARPI 1 RECLAMANTE

**contro**

**COMUNE DI NOVATE MILANESE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to EVANGELISTA BASILE, el. dom. presso lo Studio dello stesso in MILANO via MASCHERONI 31 RECLAMATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

PER LA PARTE RECLAMANTE

"1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'ingiustificatezza e l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dal COMUNE DI NOVATE MILANESE al sig. OMAR LASIRI il 28.10.11 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, 2) ordinare al COMUNE DI NOVATE MILANESE di reintegrare il sig. LASIRI OMAR nel proprio posto di lavoro di addetto agli impianti sportivi, categoria B1 CCNL ENTI LOCALI, ovvero in diversa sede lavorativa, a tutti gli effetti retributivi, contributivi e previdenziali, con contratto di lavoro sbordinato a tempo indeterminato e con inquadramento in categoria B1 CCNL ENTI LOCALI, ovvero anche in diversa, al limite inferiore, posizione lavorativa, nonché condannare il COMUNE DI NOVATE MILANESE a risarcire al sig. OMAR LASIRI il danno provocatogli per l'illegittima risoluzione del contratto nella misura di cui all'art. 18 l. 300/1970 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con effetto immediatamente esecutivo; 3) in via

subordinata, ove nella fattispecie non vengano riconosciuti né gli estremi per la radicale nullità e inefficacia del licenziamento né gli estremi per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 l. 300/1970, e in applicazione del regime di tutela obbligatoria di cui agli artt .3, 6 e 8 l. 604/66, condannare il COMUNE DI NOVATE MILANESE alla riassunzione del sig. OMAR LASIRI nel proprio posto di addetto agli impianti sportivi, categoria B1 CCNL ENTI LOCALI ovvero in diversa sede lavorativa, a tutti gli effetti retributivi, contributivi e previdenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con inquadramento in categoria B1 CCNL ENTI LOCALI ovvero anche in diversa, al limite inferiore, posizione lavorativa; ovvero, e comunque, alla corresponsione, nei confronti del sig. OMAR LASIRI, di un'indennità risarcitoria ricompresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 4) condannare le parti convenute alla rifusione di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase d'urgenza. Si reiterano le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ci si oppone all'ammissione di quelle avverse e comunque si chiede di essere ammessi a prova contraria".

PER LA PARTE RECLAMATA

---



## CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Ill.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso

In via preliminare:

dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello *ex art. 434 c.p.c.*;

Nel merito:

- rigettare l'appello proposto dal sig. Lasiri, confermando integralmente la sentenza impugnata;

- con integrale rifusione delle spese di lite di tutte le fasi e i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.

La causa è, a nostro avviso, matura per la decisione allo stato degli atti, senza dare ingresso ad alcuna attività istruttoria. Comunque si rinnovano, per quanto occorrer possa, le istanze istruttorie tutte già formulate in primo grado.

In via istruttoria, all'occorrenza, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del sig. Lasiri, nonché testimoniale, sulle circostanze capitolate nella parte "in fatto" della memoria di primo grado da §. 1 a §. 14, che non fossero già ritenute provate per altra via. Si chiede altresì di essere ammessi alla prova testimoniale contraria delle circostanze *ex adverso* dedotte a prova orale che fossero ritenute rilevanti e ammissibili. Si indicano come testimoni, sia ai fini della prova diretta che dell'eventuale prova contraria i sigg.ri: Monica Cusatis, Alfredo Ricciardi, Patrizia Mapelli, Monica Dal Pozzo e Giuseppe Attadia.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di informazioni scritte *ex artt. 213 e 421 c.p.c.* presso la competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego, nonché presso l'Inps, in merito alle collaborazioni lavorative intrattenute dal sig. Lasiri dall'aprile 2012 in poi, e che venga ordinato al sig. Lasiri di esibire il documento sostitutivo del libretto di lavoro e la propria denuncia dei redditi ai fini fiscali per gli anni 2012 e seguenti.



## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.1.2013, LASIRI OMAR proponeva reclamo avverso la sentenza n. 56/2013, mediante la quale il Tribunale di MILANO aveva respinto il ricorso in opposizione, dallo stesso presentato ai sensi dell'art. 1 co. 51 e ss. l. n. 92/2012 per la riforma dell'ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva respinto le proprie domande aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare con preavviso, intimatogli dal COMUNE DI NOVATE MILANESE in data 28.10.2011, con richiesta di applicazione della tutela reale o in subordine di quella obbligatoria.

In particolare, il Giudice del Tribunale, ripercorso lo svolgimento del procedimento disciplinare avviato con la contestazione dell'assenza ingiustificata protrattasi a partire dal 20.6.11, ne aveva rilevato la regolarità con riferimento al rispetto dei termini di cui all'art. 55 *bis*, d. lgs. n. 165/2001.

A tale riguardo, il primo Giudice aveva ritenuto legittimo il differimento della convocazione del lavoratore a difesa, disposto dal COMUNE a seguito del mancato recapito della raccomandata di contestazione e della mancata comparizione del LASIRI nella data in essa indicata, in quanto consentito dalla disposizione sopra citata e disposto nell'interesse del dipendente, onde consentirgli di esporre le proprie giustificazioni.

Nel merito, il Giudice di prime cure – richiamato il disposto dell'art. 55 *quater* d. lgs. 165/2001 – aveva ravvisato la proporzionalità della sanzione irrogata, sul presupposto che l'assenza dal lavoro si era protratta per oltre 40 giorni in assenza di valide giustificazioni.

Pertanto, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dal LASIRI, condannandolo alla rifusione – in favore del COMUNE – delle spese processuali liquidate in € 800,00.

Il reclamante lamentava che il primo Giudice avesse escluso l'intervenuta decadenza del COMUNE dall'esercizio dell'azione disciplinare per violazione del termine massimo di durata del procedimento, senza considerare come ne fosse stata disposta la sospensione al di fuori dei presupposti di legge, in assenza di richiesta alcuna da parte dell'interessato o di comunicazione di alcun impedimento dello stesso a comparire entro la data fissata per la sua convocazione.

Nel merito, il LASIRI si doleva che il Giudice del Tribunale avesse attribuito autonomo rilievo unicamente al superamento del numero di giorni di assenza ingiustificata stabilito dalla legge all'art. 55 *quater* d. lgs. 165/2001, senza considerare le giustificazioni dallo stesso addotte per spiegare il mancato rientro al lavoro e senza tenere conto della necessaria proporzionalità fra l'inadempimento e la sanzione, a suo dire non ravvisabile nel caso di specie.



Pertanto, il reclamante chiedeva che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accogliesse le domande dallo stesso proposte avanti al Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, nonché della fase d'urgenza.

Il COMUNE DI NOVATE MILANESE resisteva mediante memoria depositata il 29.3.13, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e chiedendone in ogni caso il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata, con integrale rifusione delle spese di lite di tutte le fasi del procedimento.

All'udienza del 10-4-13, il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.

---

L'impugnazione proposta - benchè ammissibile considerata l'adeguata formulazione dei motivi di appello nonché delle richieste modifiche della pronuncia di primo grado - è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.

L'esame delle censure, mosse dall'odierno reclamante alla pronuncia del Tribunale, richiama la previa sintetica esposizione della successione cronologica dei fatti.

E' pacifico in causa che il LASIRI - all'epoca dei fatti dipendente del COMUNE DI NOVATE MILANESE con qualifica di addetto agli impianti sportivi - sia rimasto assente dal servizio per malattia dal 27.4.11 al 27.5.11.

Parimenti incontroverso è che egli, allorquando avrebbe dovuto riprendere il servizio in data 30.5.11, abbia comunicato al proprio responsabile telefonicamente di essere in procinto di partire per il MAROCCO e di voler pertanto fruire di un periodo di ferie fino al 19.6.2011.

Il 20.6.11, al termine del periodo di ferie, il LASIRI non si presentava al lavoro, circostanza anche questa non contestata.

Con missiva del 28.6.11, la dott.ssa MONICA CUSATIS, dirigente "Area servizi generali e alla persona" del COMUNE, comunicava all'Ufficio per i procedimenti disciplinari - per quanto di competenza dello stesso - di avere appreso il 23.6.11 che l'odierno reclamante, a partire dal 20.6.11 non aveva ripreso il servizio né aveva giustificato l'assenza (doc. 1, reclamato, I gr.).

La comunicazione veniva altresì inviata per conoscenza al LASIRI mediante raccomandata all'indirizzo di residenza, ma veniva resa al mittente senza essere stata recapitata.

In data 30.6.11, il DOTT. ALFREDO RICCIARDI, presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari del COMUNE DI NOVATE MILANESE formulava nei confronti del LASIRI contestazione disciplinare per l'addebito di *"assenza dal servizio a far tempo dal 20.6.11 priva di valida giustificazione"*, in relazione alla fattispecie di cui l'art. 55 *quater* co. I lett. b) d. lgs. 165/2001, concernente *"l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione"*, nonché a quelle previste dall'art. 3, co. 4 lett. a) e co. 6 lett. i) (doc. 2, reclamato I gr.).

Mediante tale missiva il LASIRI veniva convocato, per essere sentito a sua difesa, per la data del 22.7.11, ore 11,30, presso la sede comunale.

Anche tale raccomandata veniva resa al COMUNE inevasa.

Nella data della convocazione, sopra indicata, l'odierno reclamante non si presentava avanti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale assumeva pertanto la seguente determinazione:

*"considerate le difficoltà riscontrate nella notifica tramite posta raccomandata con r.r. e posta certificata e onde evitare qualsivoglia contestazione in merito, visto il perdurare dell'assenza ingiustificata del dipendente, si decide di notificare nuovamente la contestazione di addebito e di fissare una nuova convocazione a difesa innanzi all'ufficio procedimenti disciplinari mediante notifica da parte degli uffici competenti del comune di residenza del dipendente"* (doc. 3, reclamato, I gr.).

Con missiva del 27.7.2011, il Presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari fissava nuova data di convocazione del LASIRI per il giorno 6.9.2011, ore 11,30.

Tale missiva veniva recapitata al destinatario in data 2.8.11 (doc. 4, reclamato, I gr.).

Ed infatti, pacificamente il LASIRI era rimasto ininterrottamente in MAROCCO fino al 30.7.2011, *"impossibilitato a rientrare per motivi economici"* (v. ricorso ex artt. 414 cpc e 1, co. 51 e ss. l. 92/2012, pag. 19).

In data 6.9.11 si teneva l'audizione del LASIRI a difesa avanti l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (doc. 5, COMUNE, I gr.): in tale sede, egli dichiarava che il 25.5.11 la propria abitazione era stata oggetto di perquisizione ad opera dei CARABINIERI a causa di indagini in corso a carico del proprio figlio; di essersi quindi trovato nell'urgente necessità di recarsi con la propria famiglia in MAROCCO chiedendo a tal fine di fruire delle ferie e di non essere poi stato in condizioni di rientrare in Italia *"per la mancanza di soldi"*; di avere durante il

mese di luglio 2011 ripetutamente contattato il COMUNE facendo presente la propria critica situazione.

Nella stessa occasione, il LASIRI produceva certificato medico relativo ai problemi di salute *"sofferti nel periodo immediatamente precedente ai fatti"* (doc. 5, cit.).

Con missiva del 28.10.11, veniva comunicata al LASIRI la sanzione del licenziamento con preavviso, disposta nei suoi confronti dall'ufficio procedimenti disciplinari (doc. 6, COMUNE, I gr.).

Ciò precisato in fatto, osserva la Corte come l'appellante lamenti che il primo Giudice non abbia ritenuto il COMUNE decaduto dal potere disciplinare per violazione del termine massimo di durata del procedimento, previsto dall'art. 55 *bis*, d. lgs. 165/2001.

Violazione la quale sarebbe riconducibile alla fissazione della nuova audizione a difesa, decisa dall'ufficio procedimenti disciplinari a seguito della mancata comparizione del LASIRI alla prima, in considerazione del mancato recapito della relativa convocazione e della sua perdurante assenza dal lavoro.

Siffatto motivo di impugnazione non può, ad avviso del Collegio, ritenersi fondato.

Si rileva in proposito che l'art. 55 *bis*, d. lgs. 165/01, aggiunto dal co. 1 dell'art. 69, d. lgs. 27.10.2009, n. 150, concernente *"forme e termini del procedimento disciplinare"*, così dispone ai co. da 1 a 4, rilevanti ai fini della decisione:

*"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*

*2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un*

*rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.*

*3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.*

*4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa".*

Come risulta evidente dal contenuto della disposizione appena riportata, il co. IV della stessa espressamente rinvia, per le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, a quanto previsto dal co. 2.

Le uniche deroghe previste per i procedimenti concernenti le sanzioni più gravi rispetto a quelle di cui al co. I, primo periodo (vale a dire quelle " superiori al



*rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni*) riguardano il raddoppio dei termini procedurali e le relative decorrenze iniziali, secondo quanto specificato nella seconda parte del co. IV in esame.

Nulla consente pertanto di escludere l'applicabilità, ai procedimenti concernenti le sanzioni più gravi, della possibilità di differimento del termine a difesa per impedimento del dipendente, prevista dal co. II dell'art. 55 *bis*, in esame.

Infatti, a fronte del generale richiamo alle disposizioni di cui al co. II, operato dal co. IV, nessuna espressa deroga a tale possibilità è stata stabilita dal Legislatore per i procedimenti concernenti le sanzioni maggiormente afflittive.

Procedimenti nei quali – anzi – la possibilità di differimento per impedimento dell'interessato assume tanto maggiore valenza di garanzia per quest'ultimo, quanto più grave si prospetta la sanzione irrogabile a carico dello stesso.

Ciò detto, si osserva come – ai sensi del citato co. II – il differimento della convocazione a difesa può essere chiesto dal dipendente in caso di "*grave ed oggettivo impedimento*".

La disposizione in esame non preclude, tuttavia, certamente all'Amministrazione la possibilità di disporre il differimento in questione d'ufficio, in assenza di istanza da parte dell'interessato, come si evince dal contenuto generico della disposizione secondo la quale: "*in caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente*".

Dal contenuto di tale parte del co. II si evince come la proroga del termine di conclusione del procedimento discende dal differimento del termine a difesa, indipendentemente dalla circostanza che sia stato l'interessato ad assumere la relativa iniziativa presentando apposita istanza.

Istanza la quale non può, quindi, ritenersi presupposto indispensabile per il differimento.

Il che risponde con tutta evidenza alla *ratio* della norma, la quale intende rispondere all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa anche al dipendente che si trovi impossibilitato a comparire o comunque a presentare memorie nei tempi fissati: tempi i quali, essendo per loro natura previsti a tutela del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, non possono, secondo il palese disegno del Legislatore, risolversi in una compressione delle sue facoltà difensive.

Ebbene, tanto maggiore rilevanza assume la *ratio* così individuata nei casi in cui – come nella fattispecie in esame – l'impedimento dell'interessato gli

precluda, non solo la comparizione ed il deposito di memorie, bensì anche la stessa formulazione dell'istanza di differimento.

Del tutto contrastante con la *ratio legis* sarebbe quell'interpretazione, la quale consentisse il differimento dell'audizione per impedimento solo in caso di formulazione di apposita istanza di parte e non nel caso in cui anche la presentazione della richiesta risulti impossibile.

Ed è proprio quest'ultima l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, nel quale l'ufficio procedimenti disciplinari ha del tutto correttamente desunto dallo svolgimento degli eventi che il LASIRI fosse all'oscuro della convocazione e non fosse stato, pertanto, in condizione di comparire nonché di chiederne il rinvio.

Gli elementi di fatto sulla base dei quali tale valutazione è stata compiuta sono già stati esposti: l'odierno reclamante aveva infatti comunicato al COMUNE di essere in procinto di partire per il MAROCCO chiedendo a tal fine di fruire di un periodo di ferie, al termine del quale egli non era rientrato in servizio; le raccomandate di apertura del procedimento disciplinare (docc. 1 e 2, COMUNE, I gr.), inviate al suo indirizzo di residenza in ITALIA, erano entrambe tornate inevase; egli – perdurando l'assenza dal lavoro – neppure si era presentato alla prima convocazione disposta a sua difesa per il 22.7.2011.

Pacificamente, in tutto il lasso temporale in questione il LASIRI era rimasto in MAROCCO, dal quale aveva fatto rientro solo il 30.7.11.

Pienamente fondato risulta, quindi, quanto opinato dal COMUNE e trasfuso nel provvedimento, sopra riportato, assunto a verbale della convocazione andata deserta (v. doc. 3, reclamato, I gr.): che, cioè, il LASIRI - all'oscuro della convocazione - si trovasse, al momento fissato per la sua audizione a difesa, nell'impossibilità di presenziarvi e, così, di tutelarsi con riguardo alla contestazione formulata nei suoi confronti.

Il differimento dell'audizione ha, pertanto, costituito provvedimento pienamente conforme tanto al tenore testuale quanto alla *ratio* della normativa in esame, come sopra indicata.

Ad esso è conseguita la proroga del termine finale del procedimento per la durata corrispondente, come disposto dal co. 2 dell'art. 55 *bis*, cit., richiamato senza deroga alcuna sul punto dal successivo co. IV per i procedimenti concernenti le sanzioni di maggiore gravità.

Tenuto conto della proroga così consentita, il procedimento si è concluso entro il termine massimo fissato dall'art. 55 *bis*, circostanza questa non controversa in causa.

Al riguardo si osserva che la "*prima notizia dell'infrazione*" risulta pervenuta il 23.6.2011; che il differimento dell'audizione è stato pari a 46 giorni (dal 22.7 al 6.9.11), che il provvedimento conclusivo del procedimento risale al

28.10.11, 127° giorno successivo alla data di decorrenza iniziale del termine di 120 giorni, il quale – prorogato dei 46 giorni di rinvio della convocazione – non era pertanto ancora decorso.

Il motivo di impugnazione concernente la ritenuta regolarità del procedimento disciplinare sotto il profilo del rispetto del relativo termine finale risulta, quindi, destituito di fondamento.

A non diversa conclusione deve pervenirsi, ad avviso della Corte, con riguardo alle censure riguardanti il profilo sostanziale della sanzione disciplinare.

Va in proposito anzitutto rilevato che l'illecito disciplinare è pacifico nella sua materialità, non avendo l'odierno reclamante contestato di essere rimasto assente dal servizio a partire dal 20.6.2011, come allo stesso contestato.

Le giustificazioni addotte dal LASIRI quali esimenti dell'assenza sono state correttamente disattese dall'Amministrazione, nonché dal Giudice di prime cure.

Esse, invero, sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate, essendosi il LASIRI limitato ad addurre la mancanza di denaro per il viaggio di ritorno in ITALIA, senza fornire al riguardo il benchè minimo supporto probatorio.

Si osserva in proposito, che, in assenza di prova di particolari e gravi circostanze, il dipendente che affronti per propria scelta un viaggio all'estero assume su di sé la responsabilità di provvedere al proprio rientro e, così, alla regolare ripresa del lavoro, di guisa che la mera mancanza di denaro – non meglio motivata – emersa *medio tempore* non giustifica certamente l'assenza dal servizio.

Quanto al certificato medico menzionato nel verbale dell'audizione a difesa, trattasi – come risulta evidente dal contenuto testuale dell'atto – di attestazione concernente le patologie sofferte dal LASIRI nell'epoca precedente la partenza per il MAROCCO, nella quale – come si è detto – egli è infatti rimasto assente dal lavoro per un mese per ragioni di salute.

Infatti, detto verbale si apre come segue: *"il sig. LASIRI OMAR, premesso qualche cenno a problemi nei rapporti con i colleghi e altresì a problemi di salute come attestati dal certificato prodotto sofferti nel periodo immediatamente precedente ai fatti..."* (doc. 5, COMUNE, I gr.).

Il verbale prosegue attestando, a pag. 2, che *"a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, il dipendente ha mostrato alla Commissione i seguenti documenti: verbale di perquisizione, certificato medico. Il Presidente propone di far acquisire agli atti copia dei documenti innanzi citati e così avviene"*.

Certificato medico il quale si identifica pertanto con quello menzionato in apertura del verbale, in quanto menzionato al singolare ed in assenza di riferimento alcuno nel corpo dell'atto ad una pluralità di certificati.

Del resto, nessuna menzione risulta compiuta dal LASIRI nel corso della convocazione (nonché nel presente giudizio) a problemi di salute patiti durante il suo soggiorno in MAROCCO, che gli avrebbero impedito il rientro in ITALIA, non avvenuto – secondo quanto dallo stesso sostenuto – unicamente per *"la mancanza di soldi"*.

La valutazione in ordine all'ingiustificatezza dell'assenza deve, quindi, ritenersi pienamente condivisibile.

Analoga valutazione va compiuta con riguardo alla proporzionalità fra l'addebito e sanzione, posto che l'assenza si è pacificamente protratta dal 20.6.11 ininterrottamente fino al 1.8.2011, così notevolmente superando la durata prevista dal già citato art. 55 *quater* co. I lett. b) d. lgs. 165/2001, il quale consente il licenziamento nei casi di *"assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione"*.

Anche il secondo motivo di impugnazione va, pertanto, disatteso.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 20.7.2012, n. 140 in ragione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.


### **P.Q.M.**

Conferma la sentenza n. 56/13 del TRIBUNALE DI MILANO;

condanna LASIRI OMAR a rifondere al COMUNE DI NOVATE MILANESE le spese del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Milano, 10.4.13.

Il Giudice rel. est.  
(Benedetta Pattumelli)



Il Presidente  
(Chiara Sala)

